

**COMUNE DI CASTELNUOVO**

(Provincia di Trento)

Verbale di deliberazione N. 36

della Giunta comunale

OGGETTO: Proroga contratto Rep. n. 493/Atti privati dd 07.05.2018 "Concessione in gestione della "Casina forestale Val di Sella".

L'anno **DUEMILAVENTUNO** addì **ventidue** del mese di **aprile**, alle ore 18.45, in videoconferenza, come disposto dal Decreto del Sindaco n. 1 dd 14 gennaio 2021, con l'osservanza delle prescritte formalità di legge, formalmente convocato si è riunita la Giunta comunale.

Presenti i signori:

1. Ceppinati Claudio - Sindaco
2. Brendolise Silvia - Vicesindaco
3. Marcon Diego - Assessore
4. Mengon Erika - Assessore
5. Minati Marco - Assessore

Assenti	
giust.	ingiust.
X	

Assiste il Segretario Comunale Iuni dott.ssa Silvana.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Ceppinati Claudio, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: Proroga contratto Rep. n. 493/Atti privati dd 07.05.2018 "Concessione in gestione della "Casina forestale Val di Sella".

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'Amministrazione comunale nella struttura denominata "Casina Forestale" sita in Val di Sella p.ed. 1127 C.C. Borgo Valsugana, ha ricavato n. 4 alloggi, da concedere, di norma, in utilizzo ad Enti, Privati ed associazioni con sede e/o residenza nel Comune di Castelnuovo per periodi di durata minima di una settimana. L'utilizzo dei citati appartamenti può essere concesso ad Enti, Privati ed associazioni con sede e/o residenza fuori dal Comune di Castelnuovo, sempre per periodi di durata minima di una settimana, se entro il 28 febbraio di ogni anno non pervengono richieste di utilizzo per l'anno in corso, da parte dei soggetti precedentemente menzionati;
- al fine di disciplinare l'utilizzo degli appartamenti, con delibera consiliare n. 17 dd. 04.06.2013, è stato approvato il nuovo regolamento d'utilizzo della Casina forestale;
- con delibera giuntale n. 43 dd 29.03.2018 il comune di Castelnuovo ha concesso, in deroga al regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 17 dd. 04.06.2013, la gestione dei n.4 alloggi ricavati nella struttura denominata "Casina Forestale" Val di Sella p.ed. 1127 C.C. Borgo Valsugana alla Società Agostini Elena & C. Snc con sede in Borgo Valsugana (TN) località Sella n. 16, Partita Iva 02497690228 per un importo annuo di euro 6.000,00;
- in data 07.05.2018 è stato sottoscritto il contratto "Concessione in gestione della "Casina forestale Val di Sella" Rep. n. 493/Atti privati della durata di tre anni dalla data di sottoscrizione e quindi fino al 06.05.2021;

Vista la nota della Società Agostini Elena & C. Snc con sede in Borgo Valsugana (TN) località Sella n. 16, Partita Iva 02497690228, pervenuta il 12.04.2021 prot. n. 1601, con la quale chiede la proroga del contratto Rep. n. 493/Atti privati dd 07.05.2021 per la durata di 2 anni, offrendo un canone annuo pari a 6.100,00 euro più iva da versare alla Tesoreria comunale in due rate di pari importo scadenti il 30/06 ed il 31/12 di ogni anno;

Visto che l'art. 6 del contratto Rep. n. 493/Atti privati dd 07.05.2021 cita testualmente: "Al termine dei tre anni il Comune verifica il livello della qualità delle prestazioni erogate nel corso della gestione e sulla base degli esiti di tale verifica può disporre la proroga della concessione per altri 2 anni."

Verificato il livello della qualità delle prestazioni erogate nel corso della gestione e sulla base degli esiti di tale verifica si ritiene opportuno disporre la proroga della concessione per altri 2 anni ad un canone annuo pari a 6.100,00 euro più iva;

Visto il Regolamento per l'utilizzo degli appartamenti "Casina Forestale Val di Sella" approvato con delibera consiliare n. 17 dd. 04.06.2013;

Dato atto che, ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice Enti Locali, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m., sono stati acquisiti:

- il preventivo parere di regolarità tecnico-amministrativa, espresso in modo favorevole dal Segretario comunale;
- il preventivo parere di regolarità contabile, in quanto la presente deliberazione presenta riflessi indiretti sulla gestione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, espresso in modo favorevole dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto il Codice Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m.;

Richiamata la delibera consiliare n. . 4 dd. 25.02.2021, con la quale sono stati approvati il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2021-2023, il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023, la nota integrativa al bilancio e piano degli indicatori di bilancio;

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 dd. 19.12.2017;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di prorogare, per quanto esposto in premessa, il contratto Rep. n. 493/Atti privati dd 07.05.2018 "Concessione in gestione della "Casina forestale Val di Sella" sottoscritto con la Società Agostini Elena & C. Snc con sede in Borgo Valsugana (TN) località Sella n. 16, Partita Iva 02497690228 per altri due anni, fino al 06.05.2023 per un importo annuo di euro 6.100,00 più iva da versare alla Tesoreria comunale in due rate di pari importo scadenti il 30/06 ed il 31/12 di ogni anno.
2. Di comunicare il presente provvedimento alla Società Agostini Elena & C. Snc con sede in Borgo Valsugana (TN) località Sella n. 16, Partita Iva 0249769022.
3. Di demandare al Servizio Segreteria gli adempimenti successivi.
4. Di introitare la somma di Euro 14.884,00.= al capitolo 950/1 del bilancio di previsione 2021-2023.
5. Di dichiarare, per le motivazioni esposte in premessa, con votazione unanime la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 4, del Codice Enti Locali, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m., vista l'imminente scadenza del contratto fissata per il 06.05.2021.
6. Di trasmettere la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 183 comma 2 del Codice Enti Locali, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m.

Ai sensi dell'articolo 4 della Legge provinciale 30 novembre 1992 n. 23, avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

a) opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, della Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.;

b) ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;

c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

I ricorsi b) e c) sono alternativi.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104. In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;

- non è ammesso il ricorso sub c).

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Ceppinati Claudio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Iuni dott.ssa Silvana

ITER DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata adottata ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 **ed è immediatamente eseguibile.**

Il presente verbale di deliberazione è in pubblicazione all'albo telematico <https://www.comune.castelnuovo.tn.it> **dal giorno sotto riportato per 10 giorni consecutivi.**

Contestualmente all'affissione all'albo la presente deliberazione viene comunicata ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 183, comma 2, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2.

Addì 26/04/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Iuni dott.ssa Silvana

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Castelnuovo, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Iuni dott.ssa Silvana